

# CAPITOLATO RELATIVO AL "PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA BICINCITTA' NEL COMUNE DI CUNEO"

(CUP B29G15002770004)

**AGOSTO 2015** 

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott, Ing. Marco Piacenza

SE TONE AMBIENTE E TERM

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio

Dott. Ing. Luca Gautero

# CAPITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il Comune di Cuneo d'ora in avanti denominato "Ente appaltante", con il presente capitolato disciplina il "Progetto PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA BICINCITTA' NEL COMUNE DI CUNEO" (CUP B29G15002770004)".

Per gestione del servizio s'intende l'affidamento ad un unico soggetto che sarà responsabile del funzionamento in modo centralizzato di tutte le attività di informazione, di iscrizione e di gestione del servizio. In altre parole il gestore dovrà offrire un servizio di gestione centrale, dall'iscrizione dell'utenza sino alla gestione manutentiva del sistema e delle biciclette, in modo tale da poter consentire all'utente del servizio di utilizzare il sistema in tutte le città amministrate dal medesimo gestore. In particolare il gestore del servizio dovrà garantire che con la card BIP attualmente in vigore l'utente possa fruire di tutti i servizi presenti nel territorio della Regione Piemonte ed aderenti al sistema Bicincittà BIP eventualmente anche gestiti da altri soggetti.

Il presente capitolato regola di seguito i rapporti tra il Comune di Cuneo e la ditta appaltatrice individuata come soggetto gestore che sarà responsabile di tutto il funzionamento del servizio Bicincittà a Cuneo.

La ditta appaltatrice dovrà consentire l'utilizzo del servizio anche ad eventuali nuove città che, successivamente alla stipula della presente gara, metteranno in funzione un sistema compatibile allo standard regionale BIP senza per questo vantare richiesta alcuna di compenso nei confronti del Comune di Cuneo.

Il servizio in oggetto avrà durata di 2 anni, a partire presumibilmente dal 1 gennaio 2016, o in ogni caso, dall'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

# Art. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le stazioni del servizio Bicincittà sono ubicate nel comune di Cuneo e sono attualmente presenti n. 9 stazioni per complessive n. 98 colonnine e n. 50 biciclette circolanti.

Le 9 stazioni sono così distribuite:

Piazza Torino
Piazza Audiffredi
Largo Caraglio
Via Bonelli
Ascensore inclinato
Corso Nizza
10 colonnine e 1 stazione di gonfiaggio
10 colonnine e 1 stazione di gonfiaggio
10 colonnine
8 colonnine
8 colonnine

Corso Nizza 8 colonnine
 Piazza Europa 10 colonnine
 Stazione FS 27 colonnine
 Piazza della Costituzione 10 colonnine.

# Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo presunto del presente appalto è di complessivi € 31'200,00 annui di cui € 1'000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del Codice oltre all'Iva nella misura di legge, per un importo contrattuale totale sui due anni di affidamento previsti di Euro 62'400.00 di cui Euro 2'000.00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del Codice oltre all'IVA nella misura di legge.

# CAPITOLO II – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E RAPPORTI CON L'ENTE

#### Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

### Art. 5 - DOMICILIO E RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'affidatario del servizio, a tutti gli effetti di legge, deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

#### Art. 6 – NORME DI RELAZIONE

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

### Art. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente al rispetto di tutte le condizione previste nel presente capitolato d'appalto.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.



### Art. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Ente, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato secondo quanto previsto dal D.M. 18/02/2011, spetterà il compito di pianificare e di coordinare tutte le attività previste nel presente capitolato L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati dell'Ente la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli

# Art. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

venisse richiesta in merito al servizio.

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato secondo quanto previsto al successivo art. 12.

In ogni caso l'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

### Art. 10 – PENALI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il responsabile valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità di entità variabile tra 50,00 e 300,00 Euro giornalieri e/o per evento contestato.

La stazione appaltante, svolgerà controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto ed è autorizzata ad effettuare direttamente sui documenti contabili le detrazioni economiche (penali), in caso di ingiustificabili motivi, mediante detrazione delle somme dovute per gli acconti o a saldo del servizio.

Le detrazioni economiche definite dalla specifica tabella si applicano nei seguenti casi:

- prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
- prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati;
- difformità alle prescrizioni generali e speciali dettagliatamente indicate nei documenti di gara.

L'applicazione delle detrazioni economiche può comportare anche provvedimenti accessori.

Qualora l'impresa appaltatrice avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente e la stazione appaltante potrà pretendere la rescissione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva l'impresa dalle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa impresa.

# Art. 11 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione della stazione appaltante il gruppo di lavoro meglio indicato in sede di offerta, comprendente le professionalità necessarie per lo svolgimento del servizio richiesto.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

# Art. 12 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

L'Impresa aggiudicataria - intesa sia come Impresa o Ditta unica, sia come Impresa mandataria di R.T.I. - sarà obbligata a stipulare polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) a copertura di ogni e qualsiasi danno relativo ai rischi inerenti al servizio prestato.

Garanzia R.C.T.

il gestore in qualità di esercente dovrà presentare all'Ente con cui stipulerà il contratto una polizza RCT con massimali di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a tutela di danni contro terzi. Dovrà anche essere prevista la copertura RCT per gli utenti iscritti al servizio che sarà finanziata dal pagamento dell'abbonamento annuale al servizio medesimo versato dagli iscritti nelle forme e nei tempi previsti dalle tariffe e dal contratto d'uso siglato tra la società esercente e l'utente medesimo.

La polizza, debitamente quietanzata dagli Assicuratori, dovrà essere presentata dall'Appaltatore al Comune di Cuneo prima della stipula del contratto. La polizza dovrà essere attiva per tutte le annualità previste nel contratto; le quietanze rilasciate dagli Assicuratori a conferma del pagamento del premio riferito ad ogni annualità successiva dovranno essere prodotte al Comune di Cuneo alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, in danno.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I., si stabilisce che ogni Impresa partecipante al Raggruppamento sia dotata di polizza di R.C.T. avente le caratteristiche contrattuali, condizioni particolari ed aggiuntive, massimali previsti dal presente articolo del capitolato di appalto. Ogni Impresa sarà obbligata altresì al rispetto delle norme riferite al pagamento dei premi stabilite al precedente paragrafo.

Resta comunque stabilito che l'Impresa mandataria sarà tenuta alla consegna dei documenti direttamente agli Uffici competenti del Comune di Cuneo, in nome e per conto delle Imprese

mandanti e sarà ritenuta responsabile di ogni ed eventuale violazione della presente norma e possibile motivo di risoluzione dell'appalto in danno.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I. o ad un Consorzio viene ammessa la stipula di un unico contratto di assicurazione (responsabilità civile verso terzi) che preveda quale Contraente l'Impresa mandataria o il Consorzio - che agirà per sé e per conto delle Imprese mandanti - a condizione che siano rispettate nella polizza tutte le caratteristiche contrattuali, le condizioni particolari ed aggiuntive, i massimali verso i terzi danneggiati previsti dal presente capitolato.

Si stabilisce inoltre che i limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli Assicuratori nelle condizioni contrattuali della copertura assicurativa (o coperture assicurative) resteranno totalmente a carico della Impresa o delle Imprese aggiudicatrici (nell'ipotesi di un R.T.I. o di un Consorzio) definiti soggetti che hanno stipulato il contratto (o i contratti) quali "contraenti ", nell'interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune di Cuneo od al terzo danneggiato.

Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto da presente articolo, si stabilisce che l'Impresa (o le Imprese) sarà (o saranno) tenute a renderle conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, in danno.

La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le Compagnie di Assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Cuneo anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.

# Art. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL (art. 86 D. Lgs 163/2006 così come modificato dall'art. 8 L. 123/2007).

# Art. 14 - NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme

sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

# Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI E AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 334 — comma 2 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» [in seguito "Regolamento"], verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione .

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

# Art. 16 - AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio, per l'importo relativo alla parte invariabile per la gestione dell'impianto e per gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 3 del presente capitolato è liquidato, al netto del ribasso d'asta, in rate bimestrali posticipate a saldo delle prestazione mensilmente svolte previa attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del Direttore dell'esecuzione dei lavori.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

#### **Art. 17 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate

inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

### Art. 18 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I prezzi della fornitura/servizio, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio/ della fornitura stessa.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

### **Art. 19 - SUBAPPALTO**

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice e dall'articolo 170 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 118 — comma 2 del Codice il subappalto per i servizi è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate.

Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

### Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — SOSTITUZIONE DEL COMUNE

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

L'Ente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alle specifiche casistiche indicate all'art. 10 del presente Capitolato, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Ente con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del

concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Ente al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso l'Ente è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

# Art. 21 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

#### Art. 22 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

• per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

• laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

# Art. 23 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

#### **Art. 24 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

### Art. 25 - NOVAZIONE SOGGETTIVA

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

### **Art. 26 - INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

### Art. 27 - VARIANTI

Le offerte migliorative e le proposte contenute nell'offerta presentate in sede di gara (salvo rinuncia da parte della stazione appaltante), costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

### Art. 28 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

# Art. 29 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

# Art. 30 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

# Art. 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

# Art. 32 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

# **Art. 33 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

# Art. 34 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il Dott. Ing. Piacenza Marco, funzionario del Settore Ambiente e Territorio — tel. 0171 444521 — fax 0171602669 — e-mail: <a href="marco.piacenza@comune.cuneo.it.">marco.piacenza@comune.cuneo.it.</a>

Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il Dott. Ing. Piacenza Marco, funzionario del Settore Ambiente e Territorio — tel. 0171 444521 — fax 0171602669 — e-mail: marco.piacenza@comune.cuneo.it.

### Art. 35 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

CAPITOLO III –AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA BICINCITTA' NEL COMUNE DI CUNEO

# Art. 36 – PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

La ditta appaltatrice dovrà provvedere alle seguenti attività:

- 1. **portale web:** verrà realizzato un portale web, comune a tutti i servizi del progetto BIP (eventualmente collegato direttamente con il sito della Regione Piemonte), che conterrà tutte le informazioni legate al servizio e la panoramica delle bici/posti disponibili in tempo reale, mappati su google map. Dovrà anche essere funzionante la possibilità di iscriversi al servizio (e/o ricaricare la tessera) on line, sottoscrivendo il contratto d'uso sul sito, e pagando le somme dovute attraverso almeno le seguenti modalità di pagamento:
  - carta di credito
  - postepay
  - bonifico bancario
  - conto corrente postale
- **2. Servizio di iscrizione utenza ed invio tessere:** nella nuova logica di servizio, verrà centralizzata l'attività di iscrizione dell'utenza consistente in:
  - inserimento dei dati anagrafici
  - archiviazione contratti sottoscritti
  - spedizione della tessera/lucchetto presso domicilio dell'iscritto
  - inserimento dei crediti nelle singole posizioni.

Il servizio di front-office del Comune di Cuneo (rappresentato dallo sportello dell'ufficio Trasporti) rimarrà attivo solamente come ufficio informazioni e tutte le attività di attivazione delle tessere avverranno esclusivamente da parte del gestore. Il gestore dovrà dare comunicazione (a mezzo mail al front office) di tutte le problematiche che durante il funzionamento del servizio dovessero presentarsi entro al massimo 1 ora dal verificarsi dell'inconveniente.

- 3. **Assicurazioni:** il gestore in qualità di esercente dovrà presentare all'Ente con cui stipulerà il contratto una polizza RCT così come definito nell'art. 12 del presente capitolato.
- 4. **Introito incassi:** gli introiti verranno incassati dal gestore e rendicontati trimestralmente al Comune di Cuneo. Relativamente al canone annuale versato dagli utenti la somma percepita dal gestore rimarrà interamente a suo favore e dovrà coprire ogni singolo utente con polizza RC per eventuali danni arrecati a cose e/o persone, oltre a riconoscere con il pagamento dell'abbonamento una ricarica per l'utente pari a Euro 5.00. Gli incassi derivanti viceversa dagli introiti del costo orario faranno parte del compenso riconosciuto al gestore sino alla concorrenza massima di Euro 3'000,00 annui (pari alla quota per la gestione del marketing del sistema). Le somme introitate oltre i 3'000.00 Euro saranno da corrispondere all'Amministrazione Comunale sotto forma di servizi aggiuntivi rispetto al servizio oggetto della presente convenzione (per esempio mediante fornitura di nuove biciclette) che saranno definiti a consuntivo prima del saldo finale.
- 5. Controllo servizio e sanzioni: il gestore dovrà quotidianamente controllare i mancati rientri delle biciclette e contattare direttamente i singoli utenti, per verificare le motivazioni delle transazioni non chiuse. Dovrà, di comune accordo con l'Amministrazione, prendere i provvedimenti previsti dal contratto d'uso e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale. Il gestore giornalmente dovrà inoltre provvedere al reintegro delle biciclette mancanti rispetto al numero previsto.



- 6. Call center: il gestore metterà a disposizione un call center, per la risoluzione delle problematiche tecniche che dovessero incorrere, funzionante dalle 8.30 alle 18.30 di ogni giorno feriale. Per tutte le altre ore in cui è attivo il servizio di noleggio biciclette il call center dovrà essere sostituito da segreteria telefonica e un numero di telefonia mobile alla quale gli utenti potranno inviare SMS per segnalare problematiche di vario tipo che potrebbero incorrere.
- 7. **Traffico dati, hosting e mantenimento web:** sono comprese nella gestione tutte le spese relative al traffico GPRS, di hosting e del mantenimento del portale web.
- 8. **Manutenzione hardware/software :** verrà curata l'assistenza e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, dei meccanismi e dei sistemi di trasmissione dati di tutte le strutture presenti sul territorio. Sono compresi anche i costi per la manodopera per la sostituzione dei pezzi in garanzia.
- 9. **Manutenzione biciclette:** il gestore dovrà anche farsi carico della manutenzione del parco biciclette circolante e assicurarsi che lo stesso sia sempre efficiente e funzionante. Il piano di manutenzione delle biciclette si articola secondo quanto di seguito riportato.

Il piano di manutenzione giornaliero (giorni feriali) comprende:

- Verifica delle mancate consegne, recupero biciclette abbandonate, reintegro giornaliero delle bici mancanti al numero originale di 50. Non è dovuto il reintegro in caso di atti vandalici o furti direttamente dalla colonnina. In detti casi il gestore dovrà procedere alla segnalazione all'autorità giudiziaria.
- controllo quotidiano di tutte le stazioni del sistema presenti nel territorio comunale con test di tutte le colonnine e segnalazione di quelle danneggiate (entro le ore 10.00 di ogni giorno deve essere inviato report a mezzo fax o posta elettronica all'Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo degli interventi effettuati). Per ogni report non inviato verrà applicata una penale di Euro 5.00
- sistemazione delle parti danneggiate entro massimo 48 ore dalla segnalazione dell'Ufficio Biciclette o dalla verifica diretta. In caso di mancato intervento la penale sarà pari a 50 (cinquanta) Euro per ogni giorno di ritardo.

Il piano di <u>manutenzione periodico</u>, che dovrà essere anticipato a mezzo e-mail al Comune di Cuneo per le opportune verifiche, comprende:

- manutenzione periodica delle biciclette (2 volte all'anno dovranno essere lavate, oliate e verificate) In caso di mancato intervento la penale sarà pari a 50 (cinquanta) Euro per ogni giorno di ritardo.
- manutenzione periodica delle strutture (1 volta al mese) In caso di mancato intervento la penale sarà pari a 50 (cinquanta) Euro per ogni giorno di ritardo.
- lavaggio periodico delle strutture (4 volte all'anno) In caso di mancato intervento la penale sarà pari a 50 (cinquanta) Euro per ogni giorno di ritardo.
- sostituzione di n. 4 biciclette all'anno.
- 10. **Marketing:** a compensazione degli introiti che il gestore otterrà dagli incassi dovuti al costo orario del servizio verrà realizzata a cura del gestore n. 1 campagna di comunicazione per ogni anno di attività, nella quale in funzione dell'importo incassato saranno prodotti i seguenti servizi e/o prodotti:
  - 1000 pieghevoli informativi
  - 100 locandine/manifesti
  - Sito web
  - Facebook

Potranno essere definiti anche altri mezzi di comunicazione, per pari impegno economico.

### Art. 37 – GESTIONE DEI RAPPORTI TRA IL GESTORE E GLI UTENTI.

Bicincittà funziona attraverso un portale web dedicato di proprietà della società Bicincittà srl che gestisce in tempo reale le informazioni e consente di monitorare il sistema, abilitare o disabilitare utenti, controllare eventuali mancate consegne, diagnosticare guasti, gestire flussi e banche dati etc di tutte le città aderenti al sistema regionale Bicincittà BIP

Tale sistema di proprietà del gestore dovrà consentire, in semplice modalità di visione non editabile, un accesso tramite login e password per gli uffici comunali ove dovrà essere possibile visionare lo stato delle tessere utenti, le transazioni, nonché consultare e estrarre dati statistici relativi agli utenti e agli incassi del gestore.

Viceversa per quanto riguarda i rapporti tra il gestore e gli utenti (intesi come possessori di tessera per il prelievo di bicicletta e relativi all'uso del sistema e ad eventuali contestazioni) unico soggetto titolato è il gestore stesso che ne dovrà rispondere anche in caso di controversie in sede giudiziale sollevando fin d'ora il Comune di Cuneo da qualsivoglia responsabilità.

La ditta appaltatrice è inoltre responsabile del corretto funzionamento di tutto il sistema Bicincittà, ivi compresi i costi telefonici della trasmissione dei dati che saranno a totale carico della concessionaria.

La ditta appaltatrice sarà anche responsabile del trattamento dei dati personali dei sottoscrittori dei contratti per l'utilizzo del servizio di biciclette pubbliche nel centro di Cuneo denominato Bicincittà, come da art. 19, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).

La ditta appaltatrice sarà anche responsabile degli eventuali danni verso terzi causati dagli utenti secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente capitolato.

### Art. 38 – SISTEMA TARIFFARIO

L'impresa appaltatrice dovrà applicare il seguente sistema tariffario approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. RDGC 136 del 9 luglio 2015:

• ABBONAMENTO PROVINCIA CUNEO (l'abbonamento consente l'utilizzo dei servizi presenti nei comuni della provincia di Cuneo: ogni comune mantiene la propria tariffazione) Nuova emissione: 15.00 Euro - comprensivi di copertura RCT e ricarica di Euro 5.00 di credito

**Rinnovo annuale: 10.00** Euro - costituiti da 5 Euro di costo abbonamento e 5 Euro di copertura RCT

ABBONAMENTO BICINCITTÀ BIP (il costo di questo abbonamento sarà sempre in linea con quello del comune capofila in regione, ovvero Torino. L'abbonamento consentirà l'accesso a tutti i comuni della piattaforma Bicincittà presenti in regione, incluso [TO]BIKE. L'aggregazione sarà a livello regionale e i singoli comuni manterranno le loro tariffazioni)
 Nuova emissione: 25.00 Euro, comprensivi di ricarica di Euro 5.00 di credito + copertura RCT facoltativa

Rinnovo annuale: 20.00 Euro + copertura RCT facoltativa

- INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DIRETTA SU BIP CARD PYOU CARD SMARTCARD UNIVERSITARIE. Questa procedura consentirà così come già accade sul portale [TO]BIKE di attivare l'abbonamento direttamente da sito e di farlo anche nel caso in cui l'utente sia già in possesso di una delle suddette card con la formula di abbonamento prescelta.
- **ABBONAMENTI TURISTICI.** Nel caso specifico della Provincia di Cuneo, sarà possibile attivare le due tipologie destinate all'utenza turistica:
  - 4FORYOU: 5.00 Euro (utilizzo per 4 ore) validità 24 ore



- 8FORYOU: 8.00 Euro (utilizzo per 8 ore) - validità 48 ore

### CONVENZIONI E PROMOZIONI

Per i possessore di PYOU CARD o CARTA MUSEI verrà riconosciuta la RCT gratuita per la sottoscrizione di un nuovo abbonamento.

Per la PYou Card la procedura sarà possibile anche online per possessori della card giovani che attiveranno l'abbonamento autonomamente grazie ad apposita procedura.

Per la Carta Musei: solo in ufficio con presentazione dell'abbonamento in corso di validità.

### UNIVERSITÀ

Riconoscimento RCT gratuita per sottoscrizione nuovo abbonamento (No Rinnovo). Vantaggio applicato a fronte presentazione titolo di iscrizione universitaria:

- per i possessori smartcard abilitata: possibile, anche online, con attivazione in autonomia dell'abbonamento direttamente sulla smartcard grazie ad apposita procedura;
- per gli altri casi: solo in ufficio con presentazione di titolo universitario di riconoscimento

### • DIPENDENTI COMUNE DI CUNEO

Riconoscimento RCT gratuita per sottoscrizione nuovo abbonamento (No Rinnovo). Vantaggio applicato a fronte presentazione badge aziendale presso l'ufficio.

### • ALTRE AZIENDE

Verranno pianificate e siglate dalla società esercente apposite convenzioni da sottoporre ad altri Enti, Aziende, Associazioni del Comune di Cuneo che potrebbero essere interessate ad offrire le agevolazioni ai loro dipendenti analoghe a quelle in essere per i dipendenti del Comune di Cuneo e per le quali non sussisteranno costi a carico dell'azienda stessa.

L'impresa appaltatrice sarà anche obbligata ad applicare eventuali modifiche del sistema tariffario approvate dalla stazione appaltante.

### Art. 39 – ONERI IN CASO DI SUBENTRO

La ditta appaltatrice in caso di subentro dovrà garantire il funzionamento del sistema attraverso un portale web dedicato che permetta di gestire in tempo reale le informazioni e consente di monitorare il sistema, abilitare o disabilitare utenti, controllare eventuali mancate consegne, diagnosticare guasti, gestire flussi e banche dati etc di tutte le città aderenti al sistema regionale Bicincittà BIP.

Tale sistema di proprietà del gestore dovrà consentire, in semplice modalità di visione non editabile, un accesso tramite login e password per gli uffici comunali ove dovrà essere possibile visionare lo stato delle tessere utenti, le transazioni, nonché consultare e estrarre dati statistici relativi agli utenti e agli incassi del gestore.

Lo stesso sistema dovrà consentire il trasferimento dei dati relativi agli utenti e la condivisione degli utenti anche con altri sistemi di proprietà di gestori diversi senza che ciò pregiudichi l'utilizzo delle biciclette in tutti i servizi di bike sharing aderenti al sistema regionale BIP (incluso la città di Torino).

Viceversa per quanto riguarda i rapporti tra il gestore e gli utenti (intesi come possessori di tessera per il prelievo di bicicletta e relativi all'uso del sistema e ad eventuali contestazioni) unico soggetto titolato è il gestore stesso che ne dovrà rispondere anche in caso di controversie in sede giudiziale sollevando fin d'ora il Comune di Cuneo da qualsivoglia responsabilità; in caso di subentro il gestore dovrà garantire il passaggio dei contratti in essere senza costi aggiuntivi per gli utenti medesimi e dovrà mantenere in essere la scadenza annuale dei singoli contratti stipulati dagli utenti con l'attuale gestore.

